

## 7. Proroga al 21 agosto 2017 per i versamenti, con maggiorazione dello 0,40%, delle imposte a saldo (2016) ed in acconto (2017)

<b>FONTE</b>	Normativa Ministero dell'Economia e delle Finanze
--------------	---

<b>RIFERIMENTO</b>	Comunicato stampa del 20.07.17 D.P.C.M. del 20 luglio 2017 Comunicato stampa del 26.07.17
--------------------	---

Preceduto da un comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del giorno prima, sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2017 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 20 luglio 2017, che per i soli soggetti titolari di redditi di impresa, proroga al 20 luglio i termini ordinari per procedere con il versamento delle imposte (saldo 2016 e acconto 2017). Pertanto i versamenti potranno anche essere eseguiti tra il 21 luglio e il 21 agosto (il 20 agosto cade di domenica) con maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse.

La proroga come disposta dal decreto del 20 luglio interessa i titolari di redditi d'impresa limitatamente alle imposte sui redditi si rende quindi applicabile anche i soci a cui è attribuito il reddito della società partecipata ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 TUIR.

Secondo quanto disposto dal decreto la proroga non riguarda invece ne i versamenti dovuti ai fini IRAP ne quelli ai fini IVA ne tantomeno i lavoratori autonomi e i professionisti con conseguente moltiplicazione dei versamenti che complica ulteriormente il già farraginoso quadro delle scadenze.

Nel prenderne atto di dette criticità il Ministero delle Economie e delle Finanze con comunicato stampa del 26 luglio 2017 ha reso noto che i versamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto e che anche i lavoratori autonomi sono ammessi alla proroga dei versamenti.

Nel comunicato si precisa altresì che le suddette novità saranno formalizzate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, alla firma nei prossimi giorni, che uniformerà pertanto il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo nonché i termini di scadenza per le diverse tipologie di imposte (IRES, IRPEF, IRAP ed IVA)

Alla luce di quanto innanzi il nuovo calendario dei versamenti e relative rateazioni per i titolari di reddito d'impresa può essere definito come di seguito:

### 1) senza maggiorazione:

- 1° rata: 20 luglio;
- 2° rata: 21 agosto (interessi 0,33%);
- 3° rata: 18 settembre (interessi 0,66%);
- 4° rata: 16 ottobre (interessi 0,99%);
- 5° rata: 16 novembre (interessi 1,32%).

### 2) con maggiorazione dello 0,4%:

- 1° rata: 21 agosto;
- 2° rata: 18 settembre (interessi 0,33%);
- 3° rata: 16 ottobre (interessi 0,66%);
- 4° rata: 16 novembre (interessi 0,99%).

Per completezza va anche infine segnalato che la proroga consentirà ai contribuenti che hanno pagato dal 1° luglio al 20 luglio con lo 0,40% in più, di recuperare la maggiorazione perché non più dovuta.

## 8. La Cassazione conferma: i bonus qualitativi erogati dalle Case automobilistiche devono essere fatturati dalle concessionarie come prestazioni di servizi

<b>FONTE</b>	Corte di Cassazione
<b>RIFERIMENTO</b>	Ordinanza n. 16128 del 28.06.17

Con l'ordinanza n. 16128 del 28 giugno 2017 la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sul tema del corretto trattamento fiscale dei bonus qualitativi e ha ribadito che questi costituiscono la remunerazione di attività collaterali (*marketing* o promozione di marchi) a quella tipicamente svolta dal concessionario e quindi devono essere da questi fatturati alla stregua di prestazioni di servizio con assoggettamento ad IVA nei modi ordinari.

La pronuncia in esame origina dal ricorso presentato da una concessionaria auto contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo che, contrariamente ai giudici di primo grado, aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'omessa fatturazione dei premi corrisposti dalla casa madre automobilistica alla concessionaria in quanto derivanti da un rapporto sinallagmatico rispetto al raggiungimento degli standard contrattuali.

Nello specifico la contestazione scaturiva dal mancato assoggettamento ad IVA dei bonus che la casa automobilistica aveva corrisposto in base al contratto e che secondo l'amministrazione finanziaria, si configuravano come corrispettivi per la prestazione di servizi quindi autonomamente fatturabili ai sensi dell'articolo 3, DPR n. 633/1972.

La concessionaria contestava tale qualificazione evidenziando che le somme ricevute si configuravano invece quali mere cessioni di denaro non soggette ad IVA ai sensi dell'art. 2 del DPR 633/72 e non corrispettivi a fronte di servizi resi.

Con l'ordinanza in esame la Suprema Corte ha però ritenuto infondato il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.

Innanzitutto in materia di bonus o premi occorre distinguere tra "bonus quantitativi", ossia erogazioni corrisposte a fronte dell'attività tipicamente svolta dal cliente/concessionario e incidente direttamente sul volume d'affari dell'impresa fornitrice/concedente, e "bonus qualitativi", rispetto ai quali le erogazioni sono invece corrisposte non a fronte dell'attività tipicamente svolta dal cliente/concessionario, ma in relazione ad attività collaterali e distinte dalla prestazione principale, quali azioni dirette all'espansione delle vendite, lo svolgimento di attività di marketing ovvero attività legate, direttamente o indirettamente, alla fidelizzazione della clientela.

Oltre a questi casi, la prassi operativa ha poi individuato anche i cosiddetti "bonus misti", per i quali l'erogazione è condizionata al raggiungimento di obiettivi di natura sia quantitativa che qualitativa (Cassazione, pronuncia 11398/2015).

Con i bonus quantitativi, osserva la Corte, si configura una remunerazione della medesima attività svolta in via ordinaria, sottoforma di abbuoni o sconti con applicazione dell'articolo 26, secondo comma, del DPR n. 633/1972.

In altre parole, quindi, gli incentivi erogati dalla società concedente per far realizzare al concessionario un maggior numero di vendite, si concretizzano in una riduzione dei prezzi dei prodotti già forniti, al momento del raggiungimento di un determinato obiettivo di vendita. Tali benefici attengono, dunque, all'attività di compravendita normalmente svolta e sono, quindi, da considerarsi come abbuoni o sconti, per i quali la società concedente potrà emettere note di accredito a favore del concessionario sulle fatture inizialmente emesse oppure tali sconti possono anche configurarsi quali cessioni di denaro al di fuori dell'applicazione dell'Iva.

# Normativa fiscale

Analogamente vanno trattati i bonus misti in cui, come già evidenziato dalla stessa Cassazione con sentenza n. 11398/2011, il riconoscimento dello sconto è collegato a obbligazioni qualitative non autonome ma funzionali alla realizzazione dell'obiettivo quantitativo.

I bonus qualitativi invece sono soggetti al regime ordinario dell'IVA in quanto si configura un rapporto di corrispettività tra la somma erogata dal fornitore dei beni e lo svolgimento, da parte del percettore, di specifiche obbligazioni di fare e sono quindi riconducibili alla categoria delle prestazioni di servizi definite dall'articolo 3, primo comma, DPR n. 633/1972 che specificatamente dispone *"Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte"*.

Pertanto, i bonus qualitativi costituiscono incentivi che la società concedente utilizza al di fuori dell'attività tipicamente svolta dal concessionario, a fronte dello svolgimento di altre attività, quali, per esempio, attività promozionali e di marketing.

Si tratta cioè di somme che vengono erogate al concessionario in contropartita dell'effettuazione (prevista quale specifica obbligazione contrattuale) di prestabilite prestazioni di servizi, comunque, riconducibili a un interesse della società che, di fatto, utilizza tale strumento per attuare le proprie strategie di marketing e promozione dei marchi.

Per i bonus qualitativi l'elemento distintivo è quindi individuabile nell'esistenza di un sinallagma: le somme corrisposte a tale titolo costituiscono, infatti, per il concessionario il corrispettivo per i maggiori costi organizzativi e finanziari sostenuti per l'espletamento delle medesime attività. I bonus "qualitativi" costituiscono, dunque, la remunerazione di attività che il concessionario svolge in aggiunta a quella principale di compravendita e, pertanto, i

relativi importi sono da assoggettare a Iva, in quanto costituenti il corrispettivo di specifiche obbligazioni di fare, ai sensi dell'articolo 3 del DPR n. 633/1972.

Laddove, quindi, sussistano i suddetti presupposti contrattuali, il recupero dell'amministrazione finanziaria deve ritenersi corretto, a scapito della linea difensiva di solito adottata dalle concessionarie contribuenti oggetto di accertamento, secondo la quale, nel rapporto tra il rivenditore e la casa madre, vi sarebbe un unico scopo prevalente e assorbente rispetto a tutte le obbligazioni reciproche che da esso derivano, e le singole obbligazioni scaturenti dal rapporto di concessione tra la casa madre e la concessionaria si riferiscono tutte, comunque, alle cessioni di beni (autovetture), cioè all'attività tipica della concessionaria.

E in proposito la Commissione tributaria Regionale aveva evidenziato che nel caso specifico sulla base delle disposizioni dei contratti di concessione di vendita, *"il bonus non può essere ascritto ad un premio che il concedente attribuisce al concessionario indipendentemente dalla qualità della attività da lui prestata nell'ambito del rapporto concessorio, ma costituisce il corrispettivo di una prestazione che il concessionario ha reso in adempimento di precisi obblighi di fare individuati contrattualmente in una serie di valori di riferimento assegnati agli standards organizzativi"*, e ciò alla luce delle seguenti evidenze:

- *"l'osservanza delle condizioni - standards organizzativi del concessionario - indicate nell'allegato 4"* costituisce - ai sensi dell'articolo 1 del contratto - il *"presupposto fondamentale del contratto"*;

- le attività richieste nell'allegato 4, inoltre, sono state identificate *"nello svolgimento di una corretta ed idonea attività commerciale anche al fine di migliorare l'immagine aziendale del concessionario e contestualmente della marca ..."*

# Normativa fiscale

*il concedente consegna un fascicolo denominato standard organizzativi del concessionario";*

*- i bonus per standard organizzativi sono attribuiti "a condizione che il concessionario abbia realizzato gli standard previsti nel contratto di concessione come da suo allegato 4";*

*- l'esistenza di una ipotesi di risoluzione senza preavviso all'articolo 20, punto 6, del contratto ove indica "il mancato conseguimento per più di*

*una volta e in notevole misura degli obiettivi di vendita o di mercato da parte del concessionario" che "non possono essere che quelli indicati negli standards del concessionario, i cui valori di riferimento una volta realizzati danno diritto al pagamento del bonus qualitativo", senza essere collegati "alla sola vendita degli autoveicoli" attesa l'esplicita finalità, racchiusa nel richiamato allegato 4, "di migliorare l'immagine del concessionario ... e della marca".*

## 9. Schede carburanti: per la deducibilità del costo non ammesse eccezioni alle prescrizioni di compilazione del documento previste dalla norma di riferimento

<b>FONTE</b>	Corte di Cassazione
<b>RIFERIMENTO</b>	Ordinanza n. 16809 del 7.07.17

Secondo quanto stabilito dal DPR n. 444/1997 (che individua le annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante) sulle schede carburanti deve essere apposta la firma da parte del gestore dell'impianto di distribuzione carburanti e l'indicazione del numero dei chilometri percorsi ed in proposito con sentenza n. 16809 del 7 luglio 2017 la Cassazione ha ribadito che adempimenti prescritti non ammettono equipollenti né possono essere sostituiti dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture dell'impresa.

Nel caso esaminato e che ha portato alla suddetta pronuncia della Corte Suprema, l'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento con cui contestava a una società contribuente costi non inerenti relativi a spese per acquisto carburante in quanto documentate mediante schede irregolari. Nello specifico detti documenti risultavano privi della firma di convalida della fornitura da parte del gestore della stazione di servizio, nonché dell'annotazione, per ciascun veicolo rifornito, dei chilometri rilevabili a fine mese o trimestre.

Avverso tale avviso, la società proponeva ricorso e mentre la Commissione tributaria provinciale di Bari lo respingeva la Commissione tributaria regionale lo accoglieva dichiarando deducibili i costi relativi al carburante.

A fronte del ricorso in Cassazione presentato dall'Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte ha

emesso la sentenza in esame con cui ha dato ragione all'Amministrazione Finanziaria confermando la necessaria apposizione della firma sulla scheda da parte del gestore dell'impianto di distribuzione carburanti e l'indicazione del numero dei chilometri percorsi per la deducibilità dei costi carburante.

Nello specifico, la Suprema Corte ha evidenziato come il regolamento contenuto nel DPR n. 444/1997, in riferimento alle modalità di documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione, prescriva l'istituzione di apposite schede carburante conformi al modello allegato al regolamento stesso, che devono contenere tutti i dati indicati nell'articolo 2, recare la firma di convalida dell'addetto al distributore apposta all'atto di ogni rifornimento e contenere l'annotazione del numero dei chilometri percorsi dal veicolo alla fine del mese o del trimestre.

Inoltre la Cassazione ha anche osservato che anche ai fini IVA la possibilità di detrarre l'imposta assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i veicoli impiegati per l'esercizio dell'impresa è subordinata, per legge, al fatto che le schede carburanti siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte.

La Corte, nel cassare con rinvio la sentenza di merito, ha quindi ribadito che l'adempimento di tali prescrizioni costituisce condizione imprescindibile, non essendo ammessi adempimenti equipollenti né potendo essere sostituita la predisposizione della scheda carburante con la contabilizzazione delle operazioni nelle scritture dell'impresa.

# Lavoro e previdenza

## 5. Contributi commercianti ed artigiani: in arrivo gli avvisi bonari per gli omessi versamenti in scadenza a maggio 2017

<b>FONTE</b>	INPS
<b>RIFERIMENTO</b>	Circolare n. 3005 del 19.07.2017

Con messaggio n. 3005 del 19 luglio 2017, l'Inps ha reso noto di aver iniziato le elaborazioni per l'emissione degli avvisi bonari relativi alla rata contributiva in scadenza a maggio 2017 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti.

Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto

previdenziale Artigiani e Commercianti e contestualmente sarà inviata anche una email di alert ai titolari della posizione contributiva, e ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il Cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.

In caso di mancato pagamento l'importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

# Lavoro e previdenza

## 6. Per stabilire la natura subordinata di un rapporto di lavoro non rileva la qualificazione formale risultante dal contratto di lavoro ma l'effettiva attività svolta

<b>FONTE</b>	Corte di Cassazione
<b>RIFERIMENTO</b>	Sentenza n. n. 17160 del 12.07.17

Con sentenza n. 17160 del 12 luglio 2017 la Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui ai fini dell'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, elemento determinante non è la qualificazione formale che emerge dal contratto stipulato tra le parti, ma l'effettiva attività oggetto della prestazione lavorativa e le modalità attraverso cui le mansioni sono state svolte.

Pertanto, nell'ambito di una prestazione professionale resa fuori della sede aziendale, non soggetta quindi ad un costante controllo datoriale sul lavoratore, per verificare se ricorrano gli estremi della subordinazione si può fare riferimento ad elementi sussidiari, quali l'obbligo di visite quotidiane programmate dal datore di lavoro, l'assenza di margini di discrezionalità sulla clientela da visitare e l'utilizzo degli strumenti di lavoro aziendali.

In presenza di dette condizioni non è quindi determinante la prova della sussistenza di un incisivo e costante potere di direzione e controllo sul lavoratore in quanto la subordinazione può essere dedotta anche dagli elementi sussidiari del compenso fisso mensile, dell'utilizzo di un mezzo di proprietà aziendale e di un prefissato orario per il carico della merce e la consegna.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione un autotrasportatore, aveva reso per diversi anni le sue prestazioni ad un'impresa di prodotti lattiero caseari in forza di contratti di consegna o di appalto di servizi di trasporto.

Quando l'azienda aveva risolto il contratto contestando al trasportatore ripetute violazioni questi impugnava il recesso datoriale rivendicando la natura subordinata del rapporto.

La Corte d'appello di Firenze, riformando la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la natura dipendente del rapporto e concluso per il diritto dell'addetto alla reintegrazione, in quanto il recesso andava qualificato alla stregua di un licenziamento disciplinare per il quale non erano stati concessi al lavoratore i termini per le giustificazioni previsti dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.

Con la sentenza in esame la Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito e ha ribadito che in presenza di una prestazione di piazzista/viaggiatore da svolgersi fuori sede, gli elementi distintivi tra una prestazione di natura autonoma e un'attività di natura dipendente consistono nell'assenza di margini di scelta sulla clientela da seguire, nell'utilizzo di strumenti di lavoro datoriali e nella programmazione datoriale delle visite quotidiane.

In presenza di dette circostanze l'esercizio assiduo del potere di direzione e controllo sul lavoratore non assume pertanto funzione discriminante in quanto, alla luce della specifica prestazione, il requisito della subordinazione può essere desunto da altri elementi quali appunto, il versamento di una retribuzione fissa, l'osservanza di un orario di lavoro e l'assegnazione di una zona e di una clientela precostituite.

Inoltre, rientrando il rapporto nell'ambito della sfera del lavoro subordinato, il recesso dal contratto per violazione degli obblighi contrattuali, deve ritenersi illegittimo se non intimato con previsione di un termine per fornire

# Lavoro e previdenza

---

giustificazioni da parte del lavoratore come previsto dalla normativa di riferimento per i

licenziamenti disciplinari.

## 2. La direttiva del Ministero dell'interno alle forze di polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti scorretti che provocano incidenti stradali

<b>FONTE</b>	Ministero dell'Interno		
<b>RIFERIMENTO</b>	Circ.	prot.	n.
	300/A/5620/17/144/5/20/3 del 7.07.2017		

Il 21 luglio 2017 il Ministro dell'Interno, Marco Minniti, col chiaro intento di contrastare il fenomeno delle vittime sulle strade e perseguire l'obiettivo comunitario della riduzione del 50% del numero dei morti a causa dei sinistri stradali, ha emanato la circolare del servizio di Polizia stradale, prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 i cui argomenti cardine sono Alcool e droga, caschi protettivi, cinture di sicurezza, seggiolini per bambini, uso di cellulari e smartphone alla guida, limiti di velocità.

Nello specifico la circolare consiste in un provvedimento, indirizzato a Prefetti, Questori, e Dirigenti della Polizia Stradale che detta istruzioni per il contrasto degli incidenti, attraverso l'intensificazione dei controlli.

Sul fronte dei telefonini, si invitano le forze di polizia a prevedere operazioni ad "alto impatto" (aumento delle pattuglie in certi giorni, impiegandole sullo stesso tipo di controllo).

La circolare dispone inoltre più controlli anche su cinture e seggiolini evidenziando che gli allarmanti dati forniti in materia di infortunistica stradale dimostrano che, in tale ambito non c'è stato un completo adeguamento delle condotte da parte dei conducenti,

In detti ambiti, osserva infatti la circolare, gli allarmanti dati forniti in materia di infortunistica

stradale dimostrano che non c'è stato un completo adeguamento delle condotte da parte dei conducenti, chiedendo quindi più controlli.

Quanto alla velocità, viene richiamata la normativa di rango secondario già in vigore (direttiva 14 agosto 2009 c.d. direttiva Maroni) e specificatamente integrata stabilendo innanzitutto che il Tutor può controllare la velocità media anche su tratti dove per situazioni contingenti (cantieri e pioggia) il limite di velocità varia. Ma in questo caso l'eccesso di velocità va calcolato rispetto al limite più alto.

La circolare fornisce altresì delucidazioni in tema di postazioni fisse e mobili per il controllo della velocità, dalle istruzioni operative all'individuazione dei tratti di strada in cui è consentito il controllo, fino alle modalità di accertamento delle eventuali infrazioni stradali.

Per quanto riguarda infine la lotta contro la guida in stato di ebbrezza ed alterazione da stupefacenti, e limitatamente a questi ultimi, si estende il metodo sperimentato da più di due anni (legittimato dalla Direttiva del 27 aprile 2015) in 35 province e consistente nell'utilizzo di precursori per test rapidi e, soltanto in ipotesi di esito positivo, si passa al prelievamento ematico e alla visita medica.

Detto metodo viene ritenuto efficace in quanto consente di ampliare il numero di controlli, che era sempre stato bassissimo a causa della loro complessità e incertezza.

# Adempimenti aziendali

## 5. Le indicazioni dell'Agencia delle Entrate per la gestione documentale delle note spese e giustificativi

<b>FONTE</b>	Agenzia delle Entrate
<b>RIFERIMENTO</b>	Ris. n. 96/E del 21.07.2017

Con la risoluzione n. 96/E del 21 luglio 2017, l'Agencia delle Entrate in risposta ad un'istanza di interpello ha fornito interessanti chiarimenti sulle modalità di gestione di alcuni documenti molto diffusi nella vita quotidiana delle imprese, ossia le note spese dei dipendenti e i relativi giustificativi.

Il caso sottoposto all'attenzione dell'Ufficio riguarda una società che si occupa di archiviazione elettronica e digitale e intenzionata a sviluppare un sistema di gestione interamente digitale:

- delle note spese che sono prodotte dai trasfertisti;
- dei relativi documenti giustificativi.

Nello specifico detta procedura prevede:

- formazione del documento giustificativo informatico (acquisizione tramite dispositivo portatile, come smartphone o tablet, con contestuale creazione di un documento immuticabile nel suo contenuto);
- realizzazione della nota spese (in forma tabellare, numerazione progressiva delle righe, indicazione dei dati rilevanti di ogni documento giustificativo, inserimento in calce delle immagini dei vari giustificativi);
- inoltro della nota spese alla funzione aziendale preposta alla sua approvazione;

- controllo, da parte della funzione aziendale, della correttezza dell'intero iter (rifiuto delle spese non inerenti e decurtazione delle spese eccessive);
- approvazione della nota spese (se confermata la correttezza dell'iter) e ammissione al pagamento in favore del soggetto trasfertista;
- registrazione della nota nei sistemi contabili e inoltro della medesima al servizio di conservazione automatica (gestito in proprio dall'azienda ovvero fruito tramite un provider qualificato);
- distruzione dei documenti analogici (previo inserimento della nota spese nel sistema informatico di conservazione documentale).

In ordine alla procedura prospettata, l'Agencia delle Entrate ha innanzitutto precisato che, ai fini della rilevanza fiscale del documento informatico, è necessario che il medesimo possieda le seguenti caratteristiche:

- immuticabilità;
- integrità;
- autenticità.

Ciò premesso, ha altresì affermato che in linea generale non vi sono problemi per la sostituzione dei documenti analogici con quelli informatici. Tuttavia, con specifico riferimento ai documenti giustificativi di spesa (allegati alle note spese), gli stessi devono trovare corrispondenza all'interno della contabilità dei soggetti cedenti o prestatori che sono tenuti agli adempimenti fiscali.

# Adempimenti aziendali

## 6. Dal 19 luglio 2019 operativo il servizio di visura catastale telematica

<b>FONTE</b>	Agenzia delle Entrate
<b>RIFERIMENTO</b>	<a href="http://www.agenziaentrate.it">www.agenziaentrate.it</a>

Con comunicazione pubblicata il 19 luglio 2017 nella sezione “Primo Piano” del proprio portale, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile il servizio “Visura catastale telematica” che permette la consultazione degli atti e dei documenti catastali informatizzati.

In particolare, tramite tale servizio, sarà possibile acquisire:

- i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati)
- i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili
- i dati grafici dei terreni.

Inoltre le consultazioni catastali possono riguardare:

- visure attuali per soggetto, limitata agli immobili su cui il soggetto cercato risulti all’attualità titolare di diritti reali;
- visure, attuali o storiche, di un immobile, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali;
- visure della mappa, di una particella censita al Catasto dei Terreni, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali.

Per usufruire del servizio basterà registrarsi ai servizi finanziari online di Poste Italiane S.p.A. ed effettuare il pagamento telematico del servizio. L’accesso alle informazioni catastali è consentito infatti a tutti pagando i relativi tributi speciali catastali, salvo i casi in cui la consultazione sia effettuata da parte degli aventi diritto sull’immobile o ai loro delegati.

## 2. Per la rapina in cassette di sicurezza nel caveau responsabile sempre la banca se non dimostra di aver adottato adeguati sistemi di sicurezza per l'intera struttura

<b>FONTE</b>	Corte di Appello di Napoli
<b>RIFERIMENTO</b>	Sentenza n. n. 2109 del 12.04.17

La Corte d'appello di Napoli con la sentenza n. 2109 del 18 aprile 2017 ha sancito che la banca è responsabile per la rapina in cassette di sicurezza se non prova di aver adottato ogni possibile cautela per evitarla e detto obbligo riguarda non solo i locali in cui si trovano le cassette, ma l'intera struttura attraverso la quale è possibile accedervi.

Il caso che ha portato a questa pronuncia della Corte napoletana riguarda la richiesta di risarcimento del danno fatta da due clienti nei confronti di una banca per il furto di valori contenuti in una cassetta di sicurezza situata nel caveau di una filiale in cui i rapinatori si erano introdotti attraverso un foro praticato nel muro dell'edificio adiacente.

Contro detta azione di responsabilità per la sottrazione dei beni custoditi la banca sosteneva la propria estraneità in quanto il reato non era un evento evitabile nonostante le cautele e le misure predisposte. Ma il tribunale non ha accolto dette motivazioni e condannato l'istituto di credito a risarcire i clienti.

Detta decisione, con la sentenza in esame, è stata confermata anche dalla Corte d'Appello adita a fronte dell'impugnazione effettuata dalla banca.

Nella propria decisione i giudici hanno spiegato che, in base all'articolo 1839 del Codice civile, la banca è responsabile dell'evento, considerato che, nel servizio delle cassette di sicurezza risponde verso l'utente «per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito». E la funzione tipica del servizio bancario delle cassette di sicurezza consiste nel mettere a disposizione una struttura

(materiale, tecnica e organizzativa) che realizzi «condizioni di sicurezza superiori a quelle raggiungibili dal cliente nella sua sfera privata».

Pertanto potendosi presumere la massima protezione dei beni custoditi, la banca può liberarsi dall'addebito solo provando che l'inadempimento agli obblighi di sorveglianza sia dipeso da caso fortuito. Ma come già osservato dalla Cassazione con sentenza n. 28835/2011, la rapina non si può ritenersi evento imprevedibile, vista la natura della prestazione.

Inoltre, richiamando un'altra sentenza della Cassazione (n. 23412/2009), la Corte d'Appello ha anche evidenziato che, in caso di sottrazione di beni dalle cassette, l'obbligo di dimostrare l'adozione di adeguati sistemi di sicurezza non riguarda solo i locali in cui queste si trovano, ma l'intera struttura attraverso la quale vi si può accedere.

E ancora come osservato dalla stessa Cassazione con sentenza n. 7081/2005, la prova spettante alla banca, non può essere limitata a una generica dimostrazione dell'ordinaria diligenza bensì deve essere dimostrata l'assenza di qualsiasi colpa, trattandosi di prestazione che «ricade unicamente nella sua sfera di controllo».

Nel caso esaminato è emerso che le stanze della filiale erano dotate di muri divisorii uguali a quelli delle normali abitazioni, inadeguati quindi a ospitare con sicurezza l'esercizio dell'attività creditizia. Inoltre gli armadi che ospitavano le cassette erano privi del sistema time-lock, e i locali della banca non erano soggetti a vigilanza continua, tanto che i rapinatori vi si erano introdotti negli ambienti attraverso il foro praticato nei giorni precedenti.

La rapina, perciò, non era affatto imprevedibile, viste le condizioni di estrema insicurezza in cui venivano custodite le cassette.

# Organizzazione aziendale

---

Peraltro, affermano i giudici, se anche si prescindesse dalla responsabilità specifica prevista dall'articolo 1839 del Codice civile, la banca sarebbe comunque responsabile per

difetto di diligenza, che va valutata (in base all'articolo 1176, comma 2, del Codice civile) con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

# Aspetti fiscali della vendita

## 2. Nel commercio di veicoli usati incombe sul cessionario l'obbligo di provare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime del margine

**FONTE**

Publicistica

In materia di applicazione del regime IVA del margine nel settore del commercio delle auto usate, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha, ormai da tempo, elaborato un filone interpretativo ben consolidato con l'obiettivo di arginare l'illegittimo utilizzo di detto regime speciale.

I principi di diritto su cui si basa detto consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sono contenuti in diverse sentenze della Cassazione di cui si riportano di seguito gli estremi prima di procedere con una ricognizione degli stessi.

*Sentenze Cassazione n. 3427/2010; n. 2227/2011; n. 5309/2012; n. 866/2012; n. 8636/2012; n. 8828/2012; n. 15219/2012; n. 4525/2013; n. 6399/2013; n. 6916/2013; n. 17232/2013; n. 20302/2013  
n. 658/2014; n. 5679/2014; n. 11877/2014 (ordinanza); n. 22423/2014; n. 25127/2014; n. 26182/2014  
n. 15630/2015; n. 18185/2015 (ordinanza); n. 21348/2015; n. 3089/2016; n. 3104/2016; n. 3850/2016  
n. 25080/2016*

Con le suddette sentenze la Cassazione in più occasioni ha evidenziato che il regime del margine è:

- un "regime fiscale speciale", avente natura derogatoria del regime Iva ordinario e a carattere opzionale (potendo il contribuente scegliere se avvalersene o meno);
- funzionale a evitare il fenomeno della doppia imposizione.

Condizione imprescindibile per la sua legittima applicazione è che il cedente abbia assolto l'Iva in modo definitivo, senza aver esercitato o potuto esercitare alcuna rivalsa (ovvero che egli versi in una delle seguenti condizioni soggettive: privato consumatore; soggetto che non ha potuto detrarre l'imposta; soggetto che agisca in regime di franchigia nel proprio Stato membro; soggetto che abbia, a sua volta, applicato il regime del margine).

Tale condizione ha carattere sostanziale e, quindi, ai fini della legittima applicazione del regime speciale, non è sufficiente (come richiesto dalla normativa di riferimento) che sulla fattura di acquisto sia inserita l'annotazione che trattasi di operazione assoggettata al regime del margine. Infatti, sebbene la regolarità formale della fattura risponda a una ineludibile esigenza di chiarezza e di trasparenza, la stessa non è di per sé sufficiente a integrare i presupposti di fatto e di diritto che la legge richiede per l'applicabilità del regime fiscale derogatorio.

Pertanto, come anche ribadito anche dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 14/E del 2008, sussiste in ogni caso l'esigenza di verificare la presenza delle condizioni richieste per la legittima applicazione del meccanismo del margine.

Al cessionario, quindi, è richiesto un particolare dovere di diligenza (funzionale, peraltro, al principio generale di collaborazione nei rapporti tra contribuente e amministrazione fiscale), consistente nell'obbligo di verificare preventivamente la regolarità sostanziale dell'operazione, con ciò, intendendosi, tanto la regolarità formale della fattura quanto la condizione soggettiva del cedente.

Alla luce dei suddetti principi, la Cassazione ha quindi costantemente ritenuto legittimo il

# Aspetti fiscali della vendita

recupero dell'Iva da parte dell'amministrazione in relazione a operazioni che il contribuente ha indebitamente assoggettato al regime del margine, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, affidandosi soltanto alle formali risultanze documentali, ma ignorando altri elementi conosciuti, o comunque conoscibili, dai quali avrebbe facilmente potuto desumere l'assenza dei requisiti soggettivi nel cedente per l'applicazione di tale regime.

Anche nel caso di acquisti intracomunitari, ricade sul contribuente (cessionario) l'onere di provare, a fronte della contestazione dell'Amministrazione fiscale, la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga invocata, salvo l'inapplicabilità dello speciale regime, *"indipendentemente dalla consapevolezza che dell'inesistenza dei presupposti abbia avuto il cessionario"* (che, eventualmente, rileva solo sull'aspetto sanzionatorio).

In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quindi, in caso di mancanza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla legge per la corretta applicazione del regime del margine, il rischio dell'operazione ricade sul cessionario che, nei limiti della diligenza pretesa dalle circostanze, *"non abbia*

*verificato preventivamente la regolarità sostanziale dell'operazione"*.

Pertanto, il livello di diligenza richiesto al cessionario è tanto più elevato quanto più specifica è la sua qualità professionale (si pensi al caso in cui si tratti di un operatore commerciale del settore).

I giudici della Cassazione in più occasioni hanno quindi precisato e ribadito che la verifica della sussistenza delle condizioni richieste per il ricorso al regime speciale non si può e non si deve esaurire in relazione all'operazione mediante la quale l'operatore italiano (cessionario) acquista l'autoveicolo usato dall'operatore comunitario (cedente). Infatti, tale controllo deve essere esteso anche alle successive operazioni di rivendita.

Il sistema del regime speciale, infatti, implica che le condizioni per la sua legittima applicazione debbano essere riscontrate e verificate con riguardo a tutta la serie di diverse cessioni che interessano il bene, essendo sotto questo profilo irrilevante che le cessioni stesse intervengano tra operatori comunitari o tra operatori nazionali. È indispensabile, infatti, che nessuno dei soggetti che intervengono nella sequenza delle cessioni abbia potuto detrarre l'Iva a monte.

# Aspetti fiscali della vendita

## 3. Anche le auto storiche rilevanti ai fini del redditometro

<b>FONTE</b>	Corte di Cassazione
<b>RIFERIMENTO</b>	Ordinanza n. 5899 del 26.06.17

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5899 del 26 giugno 2017, ai fini dell'accertamento basato sul redditometro, (che come noto è una procedura di accertamento induttivo del reddito che fa riferimento tra l'altro anche al possesso di autovetture da parte del contribuente), risulta rilevante anche il possesso di auto storiche, dal momento che nella normativa di riferimento non sono rinvenibili disposizioni che prevedendo esclusioni al riguardo ed il possesso di detti beni costituisce indubbiamente un idoneo indice di capacità contributiva.

Al possesso di auto storiche si ricollegano infatti spese a volte anche ingenti dal momento che formano oggetto di ricerca e collezionismo fra gli appassionati di tali beni, per esse esiste un particolare mercato e la manutenzione (in quanto veicoli da tempo fuori produzione) comporta rilevanti costi, in ragione delle necessità di riparazione e sostituzione dei componenti soggetti a usura.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte un contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione finanziaria in relazione allo scostamento tra reddito dichiarato e quello desumibile dal possesso da parte dello stesso di beni indice di capacità contributiva, quali immobili, autovetture, motocicli e auto storiche.

Il ricorso del contribuente veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria regionale del Piemonte che annullava la parte dell'atto contenente il ricalcolo del reddito con riferimento al possesso di due auto storiche. Secondo i giudici d'appello, infatti, dette autovetture non venivano utilizzate quali beni produttivi di reddito

ma detenute solo per valore affettivo e risultavano altresì soggette a limitazioni tali da consentirne un utilizzo assolutamente sporadico. In altre parole detti veicoli non potevano essere considerati beni evidenzianti una reale capacità contributiva.

Contro la decisione della Commissione tributaria regionale l'Agenzia delle Entrate presentava ricorso in Cassazione contestando l'erroneità della valutazione dei giudici di merito che avevano escluso che il mantenimento di auto storiche potesse rappresentare un indice di capacità contributiva.

Con l'ordinanza in esame, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate ricordando nello specifico che la rideterminazione del reddito effettuata con metodo sintetico, (c.d. redditometro), solleva l'Amministrazione da qualunque ulteriore onere di prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva.

Pertanto è legittimo l'accertamento fondato sui predetti elementi, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr Sentenza della Cassazione n. 16192/2016 e n. 9539/2013).

E, secondo i Supremi giudici, detti principi devono considerarsi validi anche a fronte delle disposizioni del Codice della strada che riconoscono natura atipica delle autovetture storiche escludendone la rilevanza fiscale.

La Cassazione con la pronuncia in esame ha quindi ritenuto erroneo il ragionamento della Commissione Tributaria regionale che aveva attribuito ai veicoli storici un valore diverso da quello determinato dai decreti sul redditometro,

# Aspetti fiscali della vendita

---

sulla base della mera constatazione che tali beni non sono equiparabili, per condizioni di utilizzo,

alle normali autovetture.

# Aspetti fiscali della vendita

## 4. L'acquisto di auto confiscate non assoggettabile al regime IVA del margine

<b>FONTE</b>	Pubblicistica
<b>RIFERIMENTO</b>	Art. 36 del D.L. n. 41/1995

Nel caso di acquisto di auto sottoposte a sequestro o confisca, la vendita si perfeziona con decreto del Prefetto.

Ai fini della successiva rivendita, tale acquisto può essere assimilato a quelli effettuati presso privati con applicazione del regime del margine ai sensi dell'articolo 36 del D.L. n. 41/1995?

In proposito va osservato che il regime del margine si applica agli acquisti di beni effettuati da privati e l'articolo 36, comma 1, del D.L. n.

41/1995 prevede che sono assimilati agli acquisti da privati quelli effettuati da soggetti passivi per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta, da soggetti Ue in franchigia e da soggetti che a loro volta hanno applicato il regime del margine.

Poiché l'acquisto di auto confiscate possibile solo mediante decreto prefettizio non rientra in alcuna delle ipotesi previste dal suddetto articolo 36, in assenza di diverse indicazioni, deve ritenersi che il regime Iva applicabile alla successiva rivendita sia quello ordinario e cioè con assoggettamento ad Iva dell'intero prezzo di vendita.